

Procura del medico

Esonero temporaneo dall'obbligo del segreto medico

Conferente della procura / delega:

.....

Autorizza il medico curante

Rappresentante autorizzato / delega:

.....

Il datore di lavoro, l'azienda..... –
rappresentato dalla direzione sanitaria e/o dal dipartimento risorse umane.

Il rappresentante autorizzato è quindi esonerato dal conferente la procura, in misura e per un periodo di tempo limitati, dall'obbligo di mantenere il segreto medico (art. 321 I StGb e leggi sanitarie cantonali).

L'esenzione riguarda le informazioni sullo stato di salute del mandante, nella misura in cui le informazioni scambiate:

- servano a un migliore e/o più rapido reinserimento nel processo lavorativo,
- sono necessarie per l'adattamento/modifica del posto di lavoro,
- sono importanti per chiarire la capacità lavorativa attuale o futura,
- influenzano positivamente la fiducia tra la persona che conferisce la procura e il datore di lavoro,
- servono a coordinare le fasi della terapia, le questioni assicurative, le varie misure.

Il periodo di validità di questa procura è limitato alla durata del trattamento medico che è causalmente collegato al conferimento di questa procura. La procura può essere revocata dal conferente in qualsiasi momento.

La procura è vincolata alla persona autorizzata nominata e non è trasferibile in caso di cambio di medico, di invio a specialisti o di ricovero in ospedale.

Luogo e data:

Firma della persona che conferisce la procura: